



Commissario Straordinario
per gli interventi di riparazione, di ricostruzione,
di assistenza alla popolazione e di ripresa economica
nei territori dell'Isola d'Ischia

PROTOCOLLO DI AZIONE

VIGILANZA COLLABORATIVA CON IL COMMISSARIO PER IL SISMA E L'EMERGENZA ISCHIA

PREMESSO CHE

- L'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo aprile 2023 n. 36 (nel seguito, "Codice") definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come modificato dal d.lgs. del 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. "Correttivo");
- l'art. 222, comma 3, lettera a), del Codice dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice stesso;
- il richiamato art. 222, comma 3, lettera h), dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore. Detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 269 del 20 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023 (nel seguito, "Regolamento");
- l'art. 3 del Regolamento dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;

- il richiamato art. 4, al comma 1, indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

Anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

CONSIDERATO CHE

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 14 febbraio 2022, al numero 323, confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2025 al n. 234, l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia;
- L'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ha stabilito che *"Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo"*;
- Con l'art. 1, comma 684, della legge 31 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), è stato stabilito che a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato fino al 31 dicembre 2024, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, nonché le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per

l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022;

- Con OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025 è stato disciplinato il subentro nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, stabilendo che il Commissario straordinario di Governo è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi. Inoltre il Commissario straordinario è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022 ad all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 983/2023;
- Il comma 685 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2025 prevede che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia. A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- Con l'ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025 il Commissario straordinario ha disciplinato le misure attuative delle disposizioni vigenti riguardanti il Piano degli interventi emergenziali ex OCDPC n. 948/2022, l'armonizzazione delle disposizioni derogatorie sugli interventi pubblici di competenza del Commissario straordinario e la disciplina degli interventi di ricostruzione privata e delle delocalizzazioni in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- La pluralità e la complessità degli interventi realizzativi programmati e da programmare per affrontare e risolvere le gravi problematiche inerenti al rischio idrogeologico che interessa i Comuni dell'isola di Ischia, da avviarsi e realizzarsi in un contesto socio-economico non semplice, richiedono di prestare una particolare e continuativa attenzione agli aspetti di legalità, di prevenzione di fenomeni patologici distorsivi del mercato, nonché ai profili di trasparenza e assoluta imparzialità nella gestione delle procedure selettive e di efficienza ed efficacia delle fasi esecutive degli appalti;
- Analoghe esigenze si presentano per quanto concerne il più ampio programma di ricostruzione post-sisma e post-frana nell'isola di Ischia che il Commissario straordinario di governo deve coordinare, comprensivo di numerosi interventi di ricostruzione di immobili, opere e infrastrutture pubbliche;
- In data 25 marzo 2025, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione a Ischia e la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli;
- Per il conseguimento di tali finalità il Commissario straordinario, con nota prot. n. 54309 del 7 aprile 2025 ha chiesto il rinnovo Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato in data 2 aprile 2023, decorsi i

due anni di durata previsti, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del Codice al fine di supportare la Struttura commissariale per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017 e per l'emergenza idrogeologica verificatasi a seguito degli straordinari eventi metereologici del 26 novembre 2022;

- Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2025, ha deliberato di approvare la richiesta di rinnovo del protocollo di vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del vigente Regolamento;
- Ritenuto, dunque, necessario procedere all'adozione degli atti conseguenti alla predetta decisione e quindi alla formalizzazione del protocollo di vigilanza collaborativa,

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia

E

il Commissario straordinario, On. Avv. Giovanni Legnini,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare, in via preventiva, la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato un numero limitato di attività e procedure sulle quali espletare il controllo preventivo degli atti disciplinato dal Regolamento.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità e i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, come integrati dal presente protocollo, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere, tenuto conto delle peculiarità dell'emergenza verificatasi sull'Isola di Ischia e del contesto territoriale, sarà finalizzata al supporto nella definizione di alcune importanti procedure che verranno poste in essere dal Commissario, anche avvalendosi di una stazione appaltante delegata allo svolgimento delle stesse, nonché a svolgere specifiche verifiche sugli operatori economici coinvolti nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione post sisma.

Tale seconda attività potrà essere mirata ad individuare una serie di potenziali rischi avuto riguardo, fra l'altro, al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e ss. del Codice, a profili inerenti la capacità esecutiva degli operatori economici, nonché al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della l. n. 136/2010, anche al fine di promuovere un circuito collaborativo per le finalità di cui all'art. 30, del d.l. n.189/2016, applicabile all'emergenza Ischia ai sensi dell'art. 29, del d.l. n. 109/2018.

Tra le attività oggetto del protocollo rientreranno, pertanto, quelle di seguito indicate:

- a) vigilanza collaborativa sulle procedure di aggiudicazione dei lavori, relativi ai seguenti interventi:
 - 1) Casamicciola Terme: Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen. – Importo € 1.968.118,40 – Codice Intervento CS-OS-CT-03 – CUP D38H23001410001;
 - 2) Casamicciola Terme: Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino. – Importo €. 5.239.280,00 – Codice Intervento CS-OS-CT-07 – CUP D38H23001490001;
 - 3) Intervento nel comune Casamicciola Terme: Sistemazione idrogeologica, Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario di Governo ex art. 10, comma 1, Legge n. 116/2014. Importo € 3.100.000,00 Codice Intervento IF13 – CUP G39H17000020001;
- b) vigilanza collaborativa sulle procedure di aggiudicazione dei servizi di architettura ed ingegneria, relativi ai seguenti interventi:
 - 4) Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dagli alvei Del Monaco, Cuccufreddo, la Rita – CUP J36F24000260001 - Importo QE € 31.500.000,00;
 - 5) Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dagli alvei, Celario, Fontana, Sinigallia – CUP J38H24001440001 - Importo QE € 36.000.000,00;
 - 6) Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dagli alvei Fasaniello, Campomanno e Negroponte – CUP J38H23001520001 - Importo QE € 27.000.000,00.

- c) controllo ex post, anche a campione, sugli operatori economici affidatari dei contratti pubblici riguardanti le procedure indette dagli altri soggetti attuatori, anche attraverso centrali di committenza o soggetti qualificati.

Articolo 4

(Atti sottoposti a verifica)

1. L'Autorità avvia l'attività di vigilanza collaborativa con riferimento alle procedure di cui all'art. 3, in seguito al ricevimento di una comunicazione del Commissario Straordinario, nella quale è indicato l'ente qualificato incaricato di svolgere le funzioni di stazione appaltante, che, conseguentemente, sarà abilitato all'interlocuzione con l'Autorità.
2. Per l'attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), relativamente alla fase di affidamento, forma oggetto di verifica preventiva:
 - a) la seguente documentazione indicativa da trasmettere in un unico invio contestuale per ciascuna fase del processo acquisitivo:
 - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di esclusione;
 - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata.

I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

- a) I seguenti atti/informazioni inerenti alla fase esecutiva, ove non sia stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico:
 1. varianti in corso d'opera;
 2. proposte di risoluzione contrattuale;
 3. accordi bonari e atti transattivi che si intendono concludere, al fine di verificare la correttezza delle procedure previste dal d.lgs. 36/2023;
 4. ogni altro atto adottato in autotutela;
- d) nominativi degli operatori economici individuati quali ausiliari e subappaltatori.

3. Per l'attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), il Commissario invierà ogni bimestre un report contenente le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto B), con esclusione delle procedure soggette al controllo preventivo di cui alla precedente lett. a) e b) del medesimo art. 3, comma 1, in quanto oggetto di verifica preventiva.
4. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Clausole per la prevenzione della corruzione)

1. Il Commissario, per le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), si impegna ad inserire (o a far inserire) nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:

“Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, Il Commissario si impegna a:

a) escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;

b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;

c) effettuare una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.

2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, il Commissario valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla

procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità".

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le modalità nel seguito indicate.

A) Gli atti inerenti alle procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), sono trasmessi all'Autorità all'attenzione dell'Ufficio Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e pareri motivati (UVS) all'indirizzo PEC istituzionale dell'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte del Commissario.

A seguito della trasmissione, UVS svolge l'attività di verifica degli atti sottoposti a vigilanza collaborativa, che si conclude con il tempestivo invio delle osservazioni dell'Autorità al Commissario e/o alla stazione appaltante dallo stesso incaricata.

Il Commissario (e/o alla stazione appaltante dallo stesso incaricata) vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione.

Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, il Commissario (e/o alla stazione appaltante dallo stesso incaricata) presenta le proprie motivazioni all'Autorità. L'UVS formula le osservazioni conclusive, provvedendo alla tempestiva trasmissione del parere a firma del Presidente.

Ricevute le osservazioni conclusive dell'Autorità, il Commissario (e/o alla stazione appaltante dallo stesso incaricata) può decidere se adeguarsi o, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.

B) Gli atti relativi alle procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), sono trasmessi all'Autorità all'attenzione dell'Ufficio Operativo Speciale, Misure Straordinarie e Commissariamenti (UOS), esclusivamente via mail all'indirizzo ufficio.uos@anticorruzione.it, ferma restando la tracciatura dei flussi in ingresso e in uscita. A tal fine il Commissario trasmette all'Autorità un report bimestrale contenente le seguenti informazioni:

- CUP, CIG;
- denominazione stazione appaltante;
- denominazione soggetto attuatore, se diverso dalla stazione appaltante;
- denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA dell'affidatario, singolo o raggruppato, e delle eventuali imprese individuate quali esecutrici dei consorzi, subappaltatrici e ausiliarie;
- oggetto del contratto;
- ribasso percentuale;
- importo contrattuale;
- nominativo e codice fiscale del RUP, del direttore lavori o del direttore dell'esecuzione.
- modifiche, sospensioni contrattuali e recessi
- avvenuto collaudo.

Articolo 7

(Risoluzione del Protocollo di vigilanza)

1. Il Consiglio dell'Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:

- a) quando, decorsi almeno tre mesi dalla pubblicazione del Protocollo, il Commissario non abbia inoltrato all'Autorità alcuna documentazione o comunque non abbia richiesto alcun intervento dell'Autorità medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell'Autorità;
- b) qualora la stazione appaltante si renda inadempiente agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all'articolo 4;
- c) qualora il Commissario non si adegui alle osservazioni formulate dall'Autorità nell'ipotesi in cui il mancato adeguamento sia ritenuto particolarmente grave;
- d) qualora l'Autorità abbia deliberato di esercitare i poteri previsti dall'art. 220 commi 2 e 3 del codice in riferimento alla procedura oggetto di vigilanza preventiva;
- e) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo decorrere dalla data di sottoscrizione della Parte che firma per ultima e resta in vigore per 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente protocollo sul sito dell'Autorità. Resta fermo che, qualora avviata durante la vigenza del Protocollo, l'attività di vigilanza collaborativa proseguirà, senza necessità di procedere al formale rinnovo del protocollo, sino al completamento della fase di esecuzione delle procedure già sottoposte a verifica preventiva.

Articolo 9

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Per le proprie finalità di monitoraggio e vigilanza degli interventi, il Commissario e l'Autorità promuovono forme di collaborazione per lo scambio dei dati sulle procedure di affidamento riguardanti l'emergenza e la ricostruzione dell'Isola di Ischia.
2. Il Commissario, anche al di fuori delle attività indicate all'art. 3 del presente Protocollo, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, può richiedere all'Autorità la verifica preventiva di documentazione e atti delle fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto. Eventuali verifiche attivate ai sensi del presente comma seguono la procedura di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. A).
3. Sulla base delle attività di vigilanza svolte, anche ai sensi del comma 1, nell'ottica di promuovere un circuito collaborativo per il rafforzamento dei presidi di legalità sul territorio, l'Autorità potrà richiedere al Commissario di attivare accertamenti, anche di natura ispettiva, attraverso il Comando Provinciale di Napoli della Guardia di Finanza ovvero il Nucleo Speciale Anticorruzione, in forza del vigente protocollo d'intesa.

Articolo 10

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Commissario (e/o alla stazione appaltante dallo stesso incaricata), previa informazione all'Autorità.

Articolo 11

(Prerogative del Commissario straordinario)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della Commissario (e/o alla stazione appaltante dallo stesso incaricata), né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 11 settembre 2025

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Avv. Giuseppe Busià



GIUSEPPE BUSIA
11.09.2025
13:13:18
GMT+01:00

Il Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini



LEGNINI
GIOVANNI
11.09.2025
11:55:46
GMT+02:00